

DELIBERAZIONE 27 MAGGIO 2025

215/2025/R/GAS

APPROVAZIONE DEI CORRISPETTIVI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO E MISURA DEL GAS NATURALE PER L'ANNO 2026, RIDETERMINAZIONE DEI RICAVI DI RIFERIMENTO 2025 E MODIFICHE ALL'ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 139/2023/R/GAS (RTTG 6PRT)

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1341^a riunione del 27 maggio 2025

VISTI:

- la direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, recante norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e che abroga la direttiva 2009/73/CE;
- il regolamento (UE) 2017/460 della Commissione, del 16 marzo 2017, che istituisce un Codice di rete relativo a strutture tariffarie armonizzate per il trasporto del gas (di seguito: Codice TAR);
- il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla *governance* dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima;
- il regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, che istituisce un'Agenzia dell'Unione Europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER);
- il regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2022, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee (Regolamento TEN-E);
- il regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 sui mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica i regolamenti (UE) n. 1227/2011, (UE) 2017/1938, (UE) 2019/942 e (UE) 2022/869 e la decisione (UE) 2017/684 e che abroga il regolamento (CE) n. 715/2009 (di seguito: regolamento (UE) 2024/1789);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e s.m.i.;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 e s.m.i.;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99, e s.m.i.;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 28/11);

- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come convertito con modificazioni con legge 11 settembre 2020, n. 120;
- il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, come convertito con modificazioni con legge 29 luglio 2021, n. 108;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (di seguito: decreto legislativo 199/21);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 marzo 2022, in materia di opere ed infrastrutture necessarie al *phase out* dell'utilizzo del carbone in Sardegna;
- il decreto del Ministro della Transizione ecologica 15 settembre 2022, in materia di incentivazione del biometano immesso nella rete del gas (di seguito DM 15 settembre 2022);
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 22 dicembre 2000, di individuazione dell'ambito della Rete Nazionale di Gasdotti, e suoi successivi aggiornamenti, da ultimo con decreto direttoriale 26 maggio 2023;
- il decreto del Ministro delle Attività produttive 29 settembre 2005, di individuazione dell'ambito della rete regionale, e suoi successivi aggiornamenti, da ultimo con decreto direttoriale 25 maggio 2023;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 5 dicembre 2013, concernente le modalità di incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali 2 marzo 2018, concernente la promozione dell'uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti (di seguito: decreto 2 marzo 2018);
- il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica 14 luglio 2023, n. 224, in materia di garanzie di origine e verifica positiva delle modalità di acquisizione, da parte del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., delle misure dell'energia elettrica, termica e/o frigorifera prodotta e immessa in rete ai fini dell'emissione delle garanzie di origine (di seguito: DM 14 luglio 2023);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, n. 137/02 e s.m.i.;
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2011, ARG/elt 104/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 104/11);
- la deliberazione dell'Autorità 7 maggio 2015, 208/2015/R/GAS (di seguito: deliberazione 208/2015/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 24 marzo 2016, 137/2016/R/COM e il relativo Allegato A e s.m.i. (TIUC);
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/GAS e il relativo Allegato A e s.m.i. (TIB);

- la deliberazione dell'Autorità 27 settembre 2018, 468/2018/R/GAS e il relativo Allegato A e s.m.i.;
- la deliberazione 29 gennaio 2019 27/2019/R/GAS (di seguito: deliberazione 27/2019/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 16 aprile 2019, 147/2019/R/GAS e s.m.i. (di seguito: deliberazione 147/2019/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 16 aprile 2019, 148/2019/R/GAS e il relativo Allegato A e s.m.i. (TISG);
- la deliberazione dell'Autorità 23 novembre 2021, 512/2021/R/GAS e il relativo Allegato A e s.m.i. (RMTG);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2021, 614/2021/R/COM (di seguito: deliberazione 614/2021/R/COM) e il relativo Allegato A e s.m.i. (TIWACC 2022-2027);
- la deliberazione dell'Autorità 3 maggio 2022, 195/2022/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2022, 279/2022/R/COM;
- la deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2022, 696/2022/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2022, 723/2022/R/GAS (di seguito: deliberazione 723/2022/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 28 febbraio 2023, 72/2023/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 4 aprile 2023, 139/2023/R/GAS (di seguito: deliberazione 139/2023/R/GAS) e il relativo Allegato A (di seguito: RTTG 6PRT) e Allegato B;
- la deliberazione dell'Autorità 18 aprile 2023, 163/2023/R/COM (di seguito: deliberazione 163/2023/R/COM) e il relativo allegato A (di seguito: TIROSS);
- la deliberazione dell'Autorità 23 maggio 2023, 220/2023/R/GAS (di seguito: deliberazione 220/2023/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2023, 234/2023/R/GAS (di seguito: deliberazione 234/2023/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2023, 496/2023/R/COM, (di seguito: deliberazione 496/2023/R/COM);
- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2023, 497/2023/R/COM (di seguito: deliberazione 497/2023/R/COM);
- la deliberazione dell'Autorità 28 novembre 2023, 556/2023/R/COM;
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2023, 589/2023/R/GAS, e il relativo Allegato A (RQTG);
- la deliberazione dell'Autorità 28 novembre 2024, 513/2024/R/COM (di seguito: deliberazione 513/2024/R/COM);
- la deliberazione dell'Autorità 11 marzo 2025, 88/2025/R/GAS (di seguito: deliberazione 88/2025/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2025, 130/2025/R/COM (di seguito: deliberazione 130/2025/R/COM);
- la determinazione 13 settembre 2024, 34/2024 - DSAI (di seguito: determinazione DSAI/34/2024/GAS);

- il documento per la consultazione 20 maggio 2025, 210/2025/R/COM (di seguito: documento per la consultazione 210/2025/R/COM).

CONSIDERATO CHE, IN RELAZIONE AI CRITERI ROSS COMUNI AI SERVIZI INFRASTRUTTURALI ENERGETICI:

- con la deliberazione 527/2022/R/COM, l'Autorità ha avviato un procedimento per la definizione dei criteri di regolazione secondo il modello ROSS-integrale, con la finalità di dare piena attuazione allo sviluppo della regolazione per obiettivi di spesa e di servizio, prospettando la presentazione da parte delle imprese regolate di piani di investimento come principale nuovo elemento rispetto al ROSS-base;
- con la deliberazione 163/2023/R/COM, l'Autorità ha approvato i principi generali della regolazione per obiettivi di spesa e di servizio per il periodo 2024-2031 (TIROSS), disponendo tra l'altro le modalità di determinazione della quota di *slow money* (articolo 14) e di *fast money* (articolo 15) in funzione del tasso di capitalizzazione (articolo 42), anche al fine di garantire alle imprese la finanziabilità degli investimenti previsti;
- con la deliberazione 497/2023/R/COM, l'Autorità ha definito le modalità applicative dei criteri ROSS-base di cui al TIROSS per i servizi di trasporto gas, trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, a decorrere dal 2024 (di seguito: criteri applicativi ROSS, o anche criteri ROSS), e disposto modifiche e integrazioni del TIROSS e della RTTG 6PRT;
- in particolare, con la deliberazione 497/2023/R/COM, l'Autorità ha, tra l'altro:
 - a) introdotto disposizioni relative ai criteri di determinazione *ex ante* ed *ex post* dei tassi di rivalutazione dei costi di capitale e dei costi operativi, prevedendo che i tassi di rivalutazione vengano fissati in modo definitivo *ex post* con specifica deliberazione per tutti i servizi soggetti a criteri ROSS;
 - b) previsto che i tassi di capitalizzazione da utilizzare ai fini della definizione delle quote di *slow money* relative ai successivi due anni del periodo vengano aggiornati sulla base dei dati più recenti disponibili (c.d. meccanismo di *reopener*, comma 6.2); ai sensi del comma 37.4, per il servizio di trasporto tale aggiornamento è effettuato nel corso del 2025, per gli anni 2026 e 2027, come media dei tassi (effettivi e stimati) relativi agli anni 2023-2027;
- con la deliberazione 216/2024/R/GAS, l'Autorità ha disposto l'approvazione delle istanze ROSS per il servizio di trasporto gas per il 2025, incluso il parametro *Z-factor* limitatamente agli anni 2024 e 2025 date le incertezze sulle previsioni di spesa, rimandando l'eventuale attivazione del parametro *Z-factor* per i restanti anni del periodo regolatorio a successive valutazioni; in tale sede, l'Autorità ha prospettato che, nell'ambito della revisione della metodologia di quantificazione del tasso di capitalizzazione per gli anni 2026 e 2027 (c.d. fase di *reopener*), potranno essere valutati specifici correttivi finalizzati a minimizzare potenziali criticità derivanti dalla prima implementazione del meccanismo;
- con il documento per la consultazione 210/2025/R/COM, l'Autorità ha illustrato i propri orientamenti volti a:

- a) affinare, nella fase di *reopener* per il biennio 2026-2027, i criteri di determinazione dei tassi di capitalizzazione (ai sensi della deliberazione 497/2023/R/COM);
- b) riformulare, alla luce delle criticità applicative emerse in fase di prima attuazione, l'istituto dello *Z-factor*, bilanciando le esigenze di copertura dei costi con quelle di semplificazione amministrativa e certezza procedurale;
- c) introdurre gli strumenti propedeutici a completare la regolazione ROSS-base al fine dell'evoluzione verso il modello ROSS-integrale, attraverso l'introduzione sperimentale di meccanismi di efficientamento dei costi di capitale e di elementi prospettici (*forward looking*).

CONSIDERATO CHE, IN RELAZIONE AL QUADRO REGOLATORIO DI RIFERIMENTO:

- con la deliberazione 147/2019/R/GAS, recante la riforma dei processi di conferimento della capacità ai punti di uscita e di riconsegna della rete di trasporto, l'Autorità ha previsto, tra l'altro, conferimenti di capacità giornalieri in funzione di una capacità di trasporto convenzionale per i punti di riconsegna della distribuzione, decorrenti dal 1° ottobre 2023;
- con la deliberazione 614/2021/R/COM, l'Autorità ha approvato i “Criteri per la determinazione e l'aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito per i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas per il periodo 2022-2027 (TIWACC 2022-2027)”;
- con la deliberazione 723/2022/R/GAS, l'Autorità ha definito un meccanismo, sperimentale per il periodo 2023-2027, di incentivazione al mantenimento in esercizio delle reti di trasporto del gas naturale completamente ammortizzate tariffariamente; la medesima deliberazione ha previsto che, entro il termine del periodo di sperimentazione, l'Autorità proceda ad una valutazione del meccanismo incentivante finalizzata ad una sua eventuale revisione, con riferimento in particolare all'ambito di applicazione, al livello di incentivazione, e alle modalità applicative del meccanismo;
- con la deliberazione 139/2023/R/GAS, l'Autorità ha stabilito i criteri di regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il sesto periodo di regolazione (RTTG 6PRT, 2024-2027);
- con la deliberazione 234/2023/R/GAS, l'Autorità ha determinato i corrispettivi per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per l'anno 2024, ai sensi dei criteri tariffari di cui alla RTTG 6PRT e nelle more dell'approvazione dei criteri applicativi del ROSS-base;
- con la deliberazione 216/2024/R/GAS, l'Autorità ha determinato i corrispettivi per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per l'anno 2025, ai sensi dei criteri tariffari di cui alla RTTG 6PRT, e rideterminato i ricavi di riferimento relativi all'anno 2024 ai fini degli acconti derivati dal c.d. *tariff decoupling* di cui all'articolo 36bis della RTTG 6PRT;
- con la deliberazione 513/2024/R/COM, l'Autorità ha approvato l'aggiornamento del parametro *beta asset* e del tasso di remunerazione del capitale investito per il sub-periodo 2025-2027 per i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas,

determinando, per il servizio di trasporto e misura del gas naturale, il WACC pari a 5,5%, e il tasso rilevante ai fini della remunerazione delle immobilizzazioni in corso (cfr. comma 5.9 della RTTG 6PRT), pari a 4,2%;

- con la deliberazione 130/2025/R/COM, l'Autorità ha modificato i criteri di rivalutazione dei costi di capitale per tutti i servizi infrastrutturali dell'energia e del gas, adottando, a decorrere dalle rivalutazioni rilevanti per le tariffe dell'anno 2025 (ossia per la costruzione dell'Indice con base 1 nell'anno 2024), il tasso di variazione dell'Indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi dell'Unione Europea relativo all'Italia (IPCA Italia), facendo riferimento all'indice generale pubblicato da Eurostat, in luogo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat;
- inoltre, per i servizi infrastrutturali soggetti ai criteri ROSS, ai fini della rivalutazione del capitale per l'anno tariffario 2024, l'Autorità ha rideterminato il valore del c.d. raccordo, di cui all'Articolo 42 dei criteri ROSS, facendo riferimento all'ultima pubblicazione Istat disponibile al momento della medesima deliberazione; pertanto, per il servizio di trasporto e misura del gas naturale, il tasso di variazione *ex post* dell'Indice di rivalutazione del capitale per la costruzione dell'indice con base 1 nell'anno 2023, rilevante per la rideterminazione dei ricavi di riferimento 2024, è risultato pari a 7,9%;
- con la deliberazione 88/2025/R/GAS, l'Autorità ha espresso le proprie valutazioni sui Piani decennali di sviluppo delle reti di trasporto del gas naturale 2023, ai sensi dell'articolo 16, comma 6bis, del decreto legislativo 93/11;
- con la determinazione DSAI/34/2024/GAS è stato avviato un procedimento sanzionatorio nei confronti di Energie Rete Gas S.r.l. per l'accertamento di violazioni della regolazione tariffaria del servizio di trasporto del gas naturale e dell'*unbundling* contabile, concluso con procedura semplificata con il pagamento della sanzione ridotta, rimandando a successivi approfondimenti su eventuali potenziali inefficienze degli investimenti realizzati non oggetto di specifica analisi nell'ambito dell'attività ispettiva, e sulle conseguenti rettifiche tariffarie, da condurre nell'ambito dei procedimenti di natura tariffaria; tali approfondimenti sono stati avviati con la comunicazione degli Uffici dell'Autorità del 2 dicembre 2024 (prot. Autorità P/84016), e si sono conclusi con gli impegni a rettificare gli incrementi patrimoniali per le determinazioni tariffarie degli anni 2025 e 2026, e provvedere alle determinazioni degli anni scostamenti dei ricavi dal 2020 al 2024, assunti dalla società Energie Rete Gas S.r.l. con la comunicazione dell'11 marzo 2025 (prot. Autorità A/17183 del 12 marzo 2025), a cui gli Uffici dell'Autorità hanno risposto con la comunicazione del 28 marzo 2025 (prot. Autorità P/21771).

CONSIDERATO CHE, IN RELAZIONE ALLE DETERMINAZIONI TARIFFARIE PER IL 2025 E 2026:

- ai sensi del comma 37.1 della RTTG 6PRT, le imprese di trasporto presentano, entro il 31 marzo di ogni anno e sulla base della modulistica predisposta dalla Direzione Infrastrutture Energia, le proposte tariffarie per l'anno successivo, e i ricavi relativi

all'anno di presentazione della proposta tariffaria rideterminati ai sensi del comma 37.3**bis** della RTTG 6PRT;

- con la comunicazione del 12 marzo 2025 (prot. Autorità P/17305), come integrata con le successive comunicazioni del 28 marzo 2025 (prot. Autorità P/21505) e del 16 aprile 2025 (prot. Autorità P/27129), gli Uffici dell'Autorità hanno trasmesso alle imprese di trasporto la modulistica per l'elaborazione delle proposte tariffarie per l'anno 2026, e richiesto di rideterminare i ricavi di riferimento del 2025 (approvati con la deliberazione 216/2024/R/GAS), fornendo in particolare informazioni sui tassi di inflazione e dell'indice di rivalutazione del capitale da utilizzare a tal fine;
- in applicazione delle previsioni di cui al comma 37.1 della RTTG 6PRT e tenendo conto delle indicazioni degli Uffici, le imprese di trasporto hanno quindi presentato all'Autorità le proposte dei ricavi di riferimento per i servizi di trasporto e misura del trasporto relativi all'anno 2026, nonché di rideterminazione dei ricavi di riferimento *RT* e *RM* relativi all'anno 2025 ai sensi del comma 37.3**bis** della RTTG 6PRT; in particolare:
 - a) Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas, con le comunicazioni del 31 marzo 2025 (prot. Autorità A/22470 e A/ 22784 del 1° aprile 2025), come successivamente modificate e integrate con le comunicazioni del 30 aprile 2025 (prot. Autorità A/30066 di pari data) e del 9 maggio 2025 (prot. Autorità A/32508 del 12 maggio 2025);
 - b) Energie Rete Gas S.r.l., con la comunicazione del 31 marzo 2025 (prot. Autorità A/22498 del 1° aprile 2025), come successivamente modificata e integrata con la comunicazione del 9 maggio 2025 (prot. Autorità A/32412 del 12 maggio 2025);
 - c) Infrastrutture Trasporto Gas S.p.A., con le comunicazioni del 31 marzo 2025 (prot. Autorità A/22668 e A/22671 del 1° aprile 2025), come successivamente modificate e integrate con la comunicazione del 16 maggio 2025 (prot. Autorità A/34093 di pari data) a seguito delle risultanze istruttorie formulate dagli Uffici dell'Autorità con la comunicazione dell'8 maggio 2025 (prot. Autorità P/32084);
 - d) Metanodotto Alpino S.r.l., con la comunicazione del 31 marzo 2025 (prot. Autorità A/22238 di pari data) e la comunicazione del 30 aprile 2025 (prot. Autorità A/30194 di pari data), come successivamente modificate e integrate con la comunicazione del 12 maggio 2025 (prot. Autorità A/32867 del 13 maggio 2025);
 - e) Netenergy Service S.r.l., con la comunicazione del 31 marzo 2025 (prot. Autorità A/22427 del 1° aprile 2025), come successivamente modificata e integrata con la comunicazione dell'8 maggio 2025 (prot. Autorità A/31935 di pari data);
 - f) Retragas S.r.l., con le comunicazioni del 1° aprile 2025 (prot. Autorità A/22556 e prot. Autorità A/22588 di pari data), come successivamente modificate e integrate con la comunicazione del 28 aprile 2025 (prot. Autorità A/29131 di pari data);

- g) SGI S.p.A., con le comunicazioni del 31 marzo 2025 (prot. Autorità A/22431 del 1° aprile 2025) e del 5 maggio 2025 (prot. Autorità A/30786 di pari data), come successivamente modificata e integrata con la comunicazione del 15 maggio 2025 (prot. Autorità A/33977 del 16 maggio 2025) a seguito delle risultanze istruttorie formulate dagli Uffici dell'Autorità con la comunicazione dell'8 maggio 2025 (prot. Autorità P/32085);
- h) Snam Rete Gas S.p.A., con le comunicazioni del 31 marzo 2025 (prot. Autorità A/22684 e A/ 22679 del 1° aprile 2025) e del 30 aprile 2025 (prot. Autorità A/30325 del 2 maggio 2025), come successivamente modificate e integrate con le comunicazioni del 15 maggio 2025 (prot. Autorità A/33934 del 16 maggio 2025) e del 20 maggio 2025 (prot. Autorità A/35297 di pari data) a seguito delle risultanze istruttorie formulate dagli Uffici dell'Autorità con la comunicazione dell'8 maggio 2025 (prot. Autorità P/32086);
- nell'ambito delle proposte tariffarie:
 - a) tutte le imprese di trasporto hanno presentato un aggiornamento dei tassi di capitalizzazione coerente con il comma 37.4 della deliberazione 497/2023/R/COM;
 - b) la ripartizione della spesa totale in *slow money* (da considerare tra i costi di capitale) e *fast money* (da riconoscere come spesa operativa) tramite il tasso di capitalizzazione, ha fatto emergere casi particolari di trattamento della componente *slow money*, riconducibili a due diverse casistiche:
 - i. incrementi patrimoniali pari a zero e *slow money* negativo: in tali casi, lo *slow money* negativo è stato considerato come equivalente a una riduzione dalla quota *fast money* del medesimo importo, nelle more di ulteriori approfondimenti;
 - ii. incrementi patrimoniali pari a zero e *slow money* positivo: in tali casi, lo *slow money* positivo è stato considerato come immobilizzazione in corso, nelle more di ulteriori approfondimenti;
 - c) Energie Rete Gas S.r.l., ai fini della proposta dei ricavi di riferimento 2026 e della rideterminazione dei ricavi di riferimento 2025, ha apportato le rettifiche agli incrementi patrimoniali conseguenti ai rilievi accertati e rappresentati nella determinazione DSAI/34/2024/GAS e agli ulteriori approfondimenti intervenuti successivamente alla citata determinazione; inoltre, ha considerato lo scostamento dei ricavi di riferimento relativo agli anni 2020-2024, come risultante dalle suddette modifiche, a rettifica del fattore correttivo dei ricavi di capacità per l'anno 2024;
 - d) Società Gasdotti Italia S.p.A. e Snam Rete Gas S.p.A. hanno presentato istanza per l'attivazione dello *Z-factor* per costi incrementali rispettivamente per l'attività di trasporto, e per le attività di trasporto e misura; su richiesta degli Uffici, tali costi non sono stati inclusi nei ricavi di riferimento relativi all'anno 2026, nelle more della revisione del meccanismo in esito al documento per la consultazione 210/2025/R/COM;
 - e) Società Gasdotti Italia S.p.A. e Snam Rete Gas S.p.A. hanno presentato istanza per l'incentivo al mantenimento in esercizio di reti completamente

ammortizzate di cui alla deliberazione 723/2022/R/GAS; in esito alle valutazioni di tali istanze da parte degli Uffici, è emersa la necessità di ulteriori approfondimenti sul perimetro dei metanodotti oggetto di incentivazione, con particolare riferimento a quelli previsti in sostituzione nei Piani, o caratterizzati da indici di *asset health* critici o da bassi tassi di utilizzo, e sul relativo trattamento incentivante, in coerenza con le finalità dell'incentivo e con quanto disposto nella deliberazione 723/2022/R/GAS;

- f) Snam Rete Gas S.p.A. ha altresì:
- i. incluso, tra i costi dell'attività di trasporto, incrementi patrimoniali relativi allo sviluppo delle infrastrutture riconducibili al terminale FSRU di Ravenna, precedentemente attribuiti all'attività di rigassificazione del Gnl; la ripartizione di tali investimenti tra l'attività di trasporto e quella di rigassificazione è oggetto di specifici approfondimenti nell'ambito del procedimento di approvazione delle tariffe di rigassificazione del Gnl per l'anno 2026 e, di conseguenza, il riconoscimento di tali incrementi patrimoniali nei livelli tariffari del servizio di trasporto gas è da intendersi come provvisorio;
 - ii. su richiesta degli Uffici, escluso dagli incrementi patrimoniali riconosciuti ai fini tariffari i costi afferenti a interventi valutati negativamente o sospesi ai sensi della deliberazione 88/2025/R/GAS di valutazione dei Piani decennali di sviluppo della rete di trasporto 2023, lasciando tuttavia tra le immobilizzazioni in corso quelle relative a spese preliminari di progetto sostenute antecedentemente al 31 dicembre 2024 in adempimento ad obblighi normativi o regolamentari, e chiedendo di valutare l'introduzione di un meccanismo per il riconoscimento di tali costi;
 - iii. calcolato il coefficiente k in coerenza con la formula di cui al comma 15.2 della RTTG 6PRT, utilizzando i dati relativi all'ultimo anno termico disponibile (1° ottobre 2023 – 30 settembre 2024), ottenendo un valore pari a 2,9, da applicarsi a decorrere dall'anno termico 2025-2026;
 - iv. stimato una forte riduzione delle capacità previste in conferimento nei punti di uscita dalla rete di trasporto e, in particolare, ai punti di riconsegna, dovuta principalmente alla riduzione del coefficiente k , da 3,5 per l'anno termico 2024-2025 a 2,9 calcolato per l'anno termico 2025-2026;
- le proposte tariffarie, come da ultimo inviate dalle imprese di trasporto in esito alle risultanze istruttorie nell'ambito del procedimento di valutazione tariffaria e tenendo conto di quanto rilevato al precedente alinea, sono risultate coerenti con i criteri regolatori vigenti e rispondenti a quanto richiesto dagli Uffici.

CONSIDERATO CHE, IN MERITO AI LIVELLI TARIFFARI PER IL 2026:

- ai sensi del comma 37.4 della RTTG 6PRT, con la comunicazione del 30 aprile 2025 (prot. Autorità A/30325 del 2 maggio 2025), la società Snam Rete Gas S.p.A. ha

trasMESSO all'Autorità il modello tariffario per il calcolo delle tariffe di trasporto applicabili per il periodo tariffario successivo (anno 2026);

- sulla base delle informazioni relative ai ricavi di riferimento e ai *driver* tariffari rilevanti per il calcolo dei corrispettivi, come risultanti dalle proposte tariffarie presentate dalle imprese di trasporto e del modello tariffario trasmesso da Snam Rete Gas S.p.A., emerge, per l'anno 2026 e rispetto all'anno 2025:
 - a) una variazione positiva dei corrispettivi di capacità (pari mediamente a circa +6,4% per i corrispettivi di entrata e +19,1% per i corrispettivi di uscita) che riflette:
 - i. la variazione dei ricavi di riferimento dell'attività di trasporto complessivamente da recuperare mediante corrispettivi di capacità (+5,1%);
 - ii. la variazione delle capacità previste in conferimento (+6,2% per i punti di entrata, -9% per i punti di uscita);
 - b) una variazione negativa del corrispettivo unitario variabile CV_U (pari a -6%), riconducibile alla diminuzione dei ricavi di riferimento da recuperare mediante l'applicazione di tale corrispettivo (-7,4%), in parte controbilanciata dalla riduzione dei volumi di riferimento utilizzati come *driver* (-1,6%);
 - c) una variazione positiva del corrispettivo di misura (pari a +25%), che riflette la riduzione delle capacità previste in conferimento nei punti di riconsegna (-13%).

CONSIDERATO CHE, IN RELAZIONE AI FATTORI CORRETTIVI E DI CONGUAGLIO:

- ai sensi dell'Articolo 40 della RTTG 6PRT, le imprese Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas (comunicazione del 29 aprile 2025, prot. Autorità A/29992 del 30 aprile 2025 e, da ultimo, comunicazione del 9 maggio 2025, prot. Autorità A/32487 del 12 maggio 2025), Energie Rete Gas S.r.l. (comunicazione del 30 aprile 2025, prot. Autorità A/30303 del 2 maggio 2025, e comunicazione del 9 maggio 2025, prot. Autorità A/32412 del 12 maggio 2025), Infrastrutture Trasporto Gas S.p.A. (comunicazione del 30 aprile 2025, prot. Autorità A/30331 del 2 maggio 2025, e comunicazione del 16 maggio 2025, prot. Autorità A/34093 di pari data), Metanodotto Alpino S.r.l. (comunicazione del 31 marzo 2025, prot. Autorità A/22238 di pari data e, da ultimo, comunicazione del 12 maggio 2025, prot. Autorità A/32867 del 13 maggio 2025), Netenergy Service S.r.l. (comunicazione del 30 aprile 2025, prot. Autorità A/30085 di pari data, e comunicazione dell'8 maggio 2025 prot. Autorità A/31935 di pari data), Retragas S.r.l. (comunicazione del 30 aprile 2025, prot. Autorità A/30056 di pari data), SGI S.p.A. (comunicazione del 30 aprile 2025, prot. Autorità A/30306 del 2 maggio 2025) e Snam Rete Gas S.p.A. (comunicazione del 30 aprile 2025, prot. Autorità A/30324 del 2 maggio 2025, e, da ultimo, comunicazione del 20 maggio 2025, prot. Autorità A/35297 di pari data), hanno comunicato all'Autorità l'attestazione dei ricavi conseguiti nell'anno 2024, sulla base della quale sono determinati i fattori correttivi e di conguaglio di competenza del medesimo anno;

- con riferimento alle partite economiche oggetto di regolazione a valere sul “Conto oneri trasporto”, le imprese di trasporto devono ricevere da Cassa un ammontare pari a circa 141 milioni di euro, ai fini della regolazione delle seguenti spettanze:
 - a) 142 milioni di euro che le imprese di trasporto devono ricevere complessivamente per i fattori correttivi e di conguaglio di competenza dell’anno 2024, così suddivisi:
 - i. 116 milioni di euro, da ricevere per il fattore correttivo dei ricavi di capacità ($FC_{2024}^{T,CAP}$) di cui all’Articolo 31 della RTTG 6PRT, derivanti dalle minori capacità effettivamente conferite nel 2024 rispetto a quelle previste in conferimento ai fini della determinazione dei corrispettivi, specialmente nei punti di entrata di Mazara del Vallo, nei punti di entrata da Gnl e nei punti di uscita della rete, in parte compensato dalle maggiori capacità conferite rispetto al previsto nei punti di entrata di Tarvisio, Passo Gries e Melendugno;
 - ii. 31,4 milioni di euro, da ricevere per il fattore correttivo dei ricavi di commodity del servizio di trasporto ($FC_{2024}^{T,COM}$) di cui all’Articolo 32 della RTTG 6PRT, per effetto dei minori quantitativi di gas riconsegnati nei punti di uscita della rete nel 2024 rispetto ai quantitativi utilizzati ai fini della determinazione del corrispettivo variabile (-17%);
 - iii. 0,6 milioni di euro, da ricevere per il conguaglio relativo ai costi per le perdite ($C^{2024,PER}$) di cui al comma 33.5 della RTTG 6PRT;
 - iv. 6,8 milioni di euro, da ricevere per il conguaglio delle partite relative al Gas Non Contabilizzato ($C^{2024,GNC}$) di cui al comma 33.6 della RTTG 6PRT;
 - v. 13,7 milioni di euro, da versare per il conguaglio relativo agli oneri ETS ($C^{2024,ETS}$), ai sensi dell’Articolo 34 della RTTG 6PRT;
 - vi. 1 milione di euro, da ricevere per il fattore correttivo dei ricavi del servizio di misura del trasporto (FC_{2024}^M), ai sensi dell’Articolo 35 della RTTG 6PRT;
 - b) 0,9 milioni di euro, da versare complessivamente alla Cassa a titolo di acconto dei ricavi ammessi dell’anno 2025, ai sensi del comma 36bis.3 della RTTG 6PRT;
- ai sensi dell’articolo 19 della RTTG 6PRT, il CV_{FC} dell’anno t è dimensionato in funzione dei fattori correttivi dell’anno $t-2$, tenendo altresì conto di eventuali esigenze straordinarie di finanziamento o eccedenze del “Conto oneri trasporto”, e delle esigenze di finanziamento degli acconti rispetto ai ricavi ammessi di cui al comma 36bis.3;
- ai sensi del Codice TAR, le eventuali tariffe di trasporto applicate ai volumi trasportati possono essere pubblicate entro il trentesimo giorno precedente il rispettivo periodo tariffario (cfr. articolo 32);
- con la deliberazione 216/2024/R/GAS, l’Autorità, in considerazione dei rilevanti importi relativi ai fattori correttivi 2023 e agli acconti rispetto ai ricavi ammessi di cui al comma 36bis.3 di competenza del 2024, ha previsto di attivare il corrispettivo

complementare CV_{FC} al fine di recuperare le spettanze nel periodo 1° ottobre 2024 - 31 dicembre 2026; di conseguenza, rimangono da recuperare nel 2026 circa 160 milioni di euro relativi a spettanze pregresse delle imprese di trasporto;

- rispetto a quanto sopra evidenziato, il corrispettivo complementare CV_{FC} per l'anno 2026 deve quindi tener conto della necessità di regolazione delle partite sopra richiamate e della necessità di recupero delle spettanze pregresse delle imprese di trasporto.

CONSIDERATO INOLTRE CHE, IN RELAZIONE AGLI SCONTI PER I GAS RINNOVABILI E A BASSE EMISSIONI:

- l'articolo 18 del regolamento (UE) 2024/1789 prevede, a decorrere dal 5 agosto 2025, uno sconto sulla tariffa basata sulla capacità del 100% per il gas rinnovabile e del 75% per il gas a basse emissioni di carbonio; tale sconto è applicato (i) ai punti di entrata da impianti di produzione di gas rinnovabile e di gas a basse emissioni di carbonio; (ii) ai punti di entrata e di uscita degli impianti di stoccaggio del gas naturale; (iii) ai punti di interconnessione tra Stati membri;
- ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 18, alle Autorità è consentito concedere una deroga dall'applicazione degli sconti, alle seguenti condizioni:
 - a) tale deroga sia necessaria per il funzionamento efficiente del sistema di trasporto, per garantire un quadro finanziario stabile per gli investimenti esistenti o per evitare indebiti sussidi incrociati, distorsioni degli scambi transfrontalieri o un meccanismo di compensazione tra gestori dei sistemi di trasporto inefficace;
 - b) l'applicazione degli sconti non sia necessaria, a causa del grado di avanzamento della diffusione del gas rinnovabile e del gas a basse emissioni di carbonio nello Stato membro interessato o dell'esistenza di meccanismi di sostegno alternativi per incrementare l'uso del gas rinnovabile o del gas a basse emissioni di carbonio;
- con riferimento alla condizione sub b), si osserva che:
 - a) l'articolo 3 del decreto 5 dicembre 2013 fissa regole per l'incentivazione del biometano immesso nelle reti di trasporto e distribuzione del gas naturale, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 21 del decreto legislativo 28/11; in particolare l'articolo 3, comma 2, del decreto 5 dicembre 2013, stabilisce che la società Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE) eroghi l'incentivo relativo alla quantità di biometano immesso nelle reti di trasporto e distribuzione del gas naturale a valere sul gettito delle componenti delle tariffe del gas naturale definite dall'Autorità;
 - b) il DM 15 settembre 2022 ha introdotto un nuovo sistema di incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale attraverso un sostegno in conto capitale (pari al massimo al 40% delle spese sostenute) e un incentivo in conto energia (tariffa incentivante applicata alla produzione netta di biometano), a favore degli impianti di produzione di biometano di nuova realizzazione, agricoli o a rifiuti, e gli interventi di riconversione a biometano (totale o

- parziale) di impianti agricoli esistenti di produzione di elettricità alimentati da biogas;
- c) con il DM 14 luglio 2023 si è data attuazione alle disposizioni del decreto legislativo 199/21, che ha istituito la garanzia d'origine sulla produzione di biometano (GO);
 - d) con la deliberazione 27/2019/R/GAS, l'Autorità ha aggiornato le direttive per le connessioni degli impianti di biometano alle reti del gas naturale di cui alla medesima deliberazione in attuazione delle disposizioni del decreto 2 marzo 2018 in materia di incentivi alla produzione di biometano, introducendo uno sconto del 20% sul contributo di connessione;
 - e) con la deliberazione 220/2023/R/GAS l'Autorità ha adottato disposizioni in materia di ottimizzazione delle connessioni di biometano e di semplificazione delle direttive relative alle stesse connessioni in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 199/21;
 - f) con la deliberazione 496/2023/R/COM, l'Autorità ha modificato la deliberazione ARG/elt 104/11 in attuazione del decreto ministeriale 14 luglio 2023, stabilendo le modalità con cui il GSE deve acquisire e verificare le misure dell'energia prodotta e immessa in rete, al fine di garantire l'emissione delle GO, assicurando trasparenza e affidabilità nel sistema di tracciabilità dell'energia rinnovabile;
- le disposizioni legislative e regolatorie messe in evidenza nei precedenti alinea testimoniano l'esistenza di meccanismi di sostegno alternativi per incrementare l'utilizzo di gas rinnovabili e a basse emissioni, tali da integrare, almeno in sede di prima valutazione, le condizioni di cui alla lettera b) dell'articolo 18, comma 5, del Regolamento, per procedere alla deroga dall'applicazione degli sconti.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- in relazione alla riforma dei processi di conferimento della capacità ai punti di uscita e di riconsegna della rete di trasporto di cui alla deliberazione 147/2019/R/GAS, e al conferimento convenzionale di capacità giornaliera in funzione di una capacità di trasporto per i punti di riconsegna della distribuzione, decorrente dal 1° ottobre 2023, è emersa la necessità di chiarire le modalità applicative del fattore k alle capacità conferite su base giornaliera;
- sono stati rilevati errori materiali nella RTTG 6PRT.

RITENUTO OPPORTUNO, IN RELAZIONE ALLA RTTG 6PRT:

- modificare la RTTG 6PRT al fine di meglio chiarire le modalità di applicazione del coefficiente moltiplicativo k di cui al comma 15.2 della RTTG 6PRT;
- rettificare gli errori materiali della RTTG 6PRT, relativi in particolare ai criteri di determinazione delle partite di conguaglio in esito alle sessioni di *settlement* di cui al TISG.

RITENUTO OPPORTUNO, IN RELAZIONE ALLE DETERMINAZIONI TARIFFARIE:

- rimandare la valutazione delle istanze di attivazione del parametro *Z-factor*, come presentate dalle imprese di trasporto contestualmente alla proposta tariffaria, successivamente agli esiti del documento per la consultazione 210/2025/R/COM;
- approvare provvisoriamente l'aggiornamento del tasso di capitalizzazione, come da ultimo presentato dalle imprese di trasporto contestualmente alla proposta tariffaria, per gli anni 2026 e 2027, nelle more degli esiti del documento per la consultazione 210/2025/R/COM;
- rimandare a successivi approfondimenti le modalità di trattamento delle quote *slow* e *fast money* nei casi in cui, in un determinato anno, non vi siano investimenti entrati in esercizio, da concludere preliminarmente alla determinazione dei ricavi ammessi 2024 ai sensi del comma 36bis.1 della RTTG 6PRT;
- valutare positivamente, anche tenuto conto delle modifiche alla RTTG 6PRT disposte con il presente provvedimento e di quanto precisato in premessa, le proposte dei ricavi di riferimento per la determinazione delle tariffe del servizio di trasporto e misura per l'anno 2026 presentate dalle società Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas, Energie Rete Gas S.r.l., Infrastrutture Trasporto Gas S.p.A., Metanodotto Alpino S.r.l., Netenergy Service S.r.l., Retragas S.r.l., SGI S.p.A., Snam Rete Gas S.p.A.;
- con riferimento alle immobilizzazioni in corso relative a spese preliminari di progetto sostenute da Snam Rete Gas S.p.A. antecedentemente al 31 dicembre 2024 in adempimento ad obblighi normativi o regolamentari, considerare il riconoscimento tariffario come transitorio e oggetto di rivalutazione in sede di rideterminazione dei ricavi o approvazione dei ricavi ammessi del 2026, anche in esito alle valutazioni dell'Autorità sull'opportunità di introdurre specifici criteri di riconoscimento dei suddetti costi;
- concludere gli approfondimenti sulle potenziali inefficienze degli investimenti realizzati da Energie Rete Gas S.r.l., avviati in esito alla determinazione DSAI/34/2024/GAS, considerando le rettifiche degli incrementi patrimoniali effettuate da Energie Rete Gas sia ai fini della proposta dei ricavi di riferimento 2026 e della rideterminazione dei ricavi di riferimento relativi 2025, sia della rideterminazione dei ricavi di riferimento per gli anni 2020-2024, il cui scostamento rispetto ai ricavi precedentemente approvati è considerato a rettifica del fattore correttivo 2024;
- determinare, sulla base dei ricavi di riferimento proposti dalle imprese di trasporto e del modello tariffario reso disponibile dalla società Snam Rete Gas S.p.A., i corrispettivi per il servizio di trasporto e per i servizi non di trasporto (misura, *metering* presso i clienti finali e ulteriori servizi) di cui ai Titoli IV e V della RTTG 6PRT relativi all'anno 2026;
- approvare i ricavi di riferimento *RT* e *RM* relativi all'anno 2025 rideterminati sulla base di:
 - a) dati patrimoniali di consuntivo del 2024;
 - b) tasso di remunerazione del capitale investito aggiornato per il 2025 ai sensi della deliberazione 513/2024/R/COM;

- c) tasso di variazione dell'indice di rivalutazione aggiornato rispetto a quello utilizzato per la determinazione dei ricavi di riferimento per le tariffe 2025, pari a 1,1%;
- d) tasso di variazione dell'inflazione per l'anno 2024, pari a 0,8%, e stima del tasso di variazione dell'inflazione per l'anno 2025 secondo gli ultimi dati disponibili pubblicati dalla Banca d'Italia (pari a 1,6%).

RITENUTO OPPORTUNO, IN RELAZIONE AI FATTORI CORRETTIVI E DI CONGUAGLIO:

- determinare gli acconti sui ricavi ammessi derivanti dal c.d. *tariff decoupling*, di cui al comma 36bis.3 della RTTG 6PRT, sulla base dei ricavi di riferimento 2025 rideterminati con il presente provvedimento, in misura complessivamente pari a 1,4 milioni di euro, da versare a Cassa;
- determinare l'ammontare complessivo per la compensazione dei fattori correttivi e di conguaglio di competenza dell'anno 2024, in misura pari a 142 milioni di euro, e prevedere che la Cassa provveda alla relativa compensazione;
- attenuare l'impatto dell'incremento del corrispettivo complementare per il recupero dei ricavi CV_{FC} , prevedendo di recuperare nel corso del 2026 le spettanze pregresse (pari a circa 160 milioni di euro) e una quota parte, pari a un terzo, del gettito per la copertura dai fattori correttivi e di conguaglio 2024 e degli acconti sui ricavi ammessi derivanti dal c.d. *tariff decoupling*, rimandando il recupero della restante quota, pari a circa 95 milioni di euro, al 2027, ferme restando le eventuali ulteriori esigenze di finanziamento che potrebbero emergere in relazione alle partite di competenza 2025 a valere sul livello del corrispettivo per il 2027, nonché eventuali esigenze derivanti dalla variazione dei volumi effettivi rispetto al *driver* utilizzato per dimensionare il corrispettivo unitario CV_{FC} ;
- determinare quindi il valore del corrispettivo complementare per il recupero dei ricavi CV_{FC} al fine di recuperare un gettito complessivamente pari a circa 205 milioni di euro.

RITENUTO, INFINE, CHE:

- con riferimento agli sconti per i gas rinnovabili e a basse emissioni di cui all'articolo 18 del Regolamento (UE) 2024/1789, sia opportuna, anche tenuto conto delle previsioni del comma 5, lettera b), del medesimo articolo, l'introduzione di una deroga all'applicazione dei suddetti sconti previsti; peraltro, con specifico riferimento ai punti di entrata da impianti di produzione di gas rinnovabile e a basse emissioni di carbonio, si osserva che l'applicazione di tale deroga potrà, comunque, essere rivalutata in occasione di un più generale riassetto della disciplina delle connessioni per tali impianti;
- l'attuale presenza di differenti meccanismi di sostegno alternativi alla produzione dei predetti gas rinnovabili rende infatti doverosa, da parte dell'Autorità, l'introduzione preliminare della richiamata deroga, senza la conseguente necessità di procedere a preventiva consultazione, ai sensi del comma 1.3 dell'Allegato A alla deliberazione

649/2014/A, nelle more di una trattazione generale della materia anche finalizzata ad una razionalizzazione e al raccordo delle disposizioni normative e regolamentari già in essere;

- con riferimento al meccanismo di incentivazione delle reti completamente ammortizzate tariffariamente, sia opportuno proseguire gli approfondimenti, anche alla luce delle nuove informazioni acquisite dagli Uffici nelle istanze presentate per l'anno 2026, sul perimetro dei metanodotti oggetto di incentivazione e sul relativo trattamento incentivante, con particolare riferimento ai metanodotti con indici di sicurezza critici, previsti in sostituzione e con bassi tassi di utilizzo della capacità.

DELIBERA

1. di disporre le seguenti modifiche alla RTTG 6PRT:
 - a) all'articolo 15, comma 2, l'ultimo capoverso dopo l'elenco alfabetico è sostituito dalle parole:

“Il valore di k è calcolato annualmente dall'impresa maggiore di trasporto prendendo a riferimento i dati relativi all'ultimo anno termico disponibile e arrotondato alla prima cifra decimale. Tale valore è comunicato nell'ambito della proposta tariffaria, e si applica a decorrere dall'anno termico successivo alla data di approvazione del coefficiente.”;
 - b) all'articolo 17, comma 1, lettera b) le parole “le partite di conguaglio dei ricavi di scostamento” sono sostituite con le seguenti parole: “le partite di conguaglio dei corrispettivi di capacità e variabili, nonché dei relativi ricavi di scostamento,”;
 - c) all'articolo 36, comma 3, dopo la parola “Cassa” le parole “l'ammontare dei” sono eliminate;
2. di determinare, per i punti di entrata e uscita della rete dei gasdotti di cui alla Tabella 1 allegata al presente provvedimento, i corrispettivi tariffari per l'anno 2026 di cui al Titolo IV e al Titolo V della RTTG 6PRT, come riportati nella Tabella 2 allegata al presente provvedimento;
3. di approvare, anche tenuto conto di quanto disposto al punto 1, le proposte di rideterminazione dei ricavi di riferimento RT e RM relativi all'anno 2025 presentate dalle imprese di trasporto;
4. di determinare i parametri rilevanti ai fini della pubblicazione, da parte dell'impresa maggiore, delle informazioni di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera b), del Codice TAR, come riportati nella Tabella 3, allegata al presente provvedimento;
5. di determinare gli acconti sui ricavi ammessi di cui al comma 36bis.3 della RTTG 6PRT in misura complessivamente pari a 0,9 milioni di euro, e prevedere che le imprese di trasporto provvedano alla relativa compensazione con la Cassa ai sensi della regolazione vigente;
6. di determinare l'ammontare complessivo per la compensazione dei fattori correttivi e di conguaglio di competenza dell'anno 2024 in misura pari a 142 milioni di euro,

- e prevedere che la Cassa provveda alla relativa compensazione con le imprese di trasporto ai sensi della regolazione vigente;
7. di determinare il valore del corrispettivo complementare per il recupero dei ricavi CV_{FC} pari a 0,0030794 euro/metro cubo a partire dal 1° gennaio 2026;
 8. di approvare il valore del coefficiente k , di cui al comma 15.2 della RTTG 6PRT, pari a 2,9;
 9. di prevedere una deroga all'applicazione degli sconti per i gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio di cui all'articolo 18 del Regolamento (UE) 2024/1789;
 10. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;
 11. di pubblicare la presente deliberazione, e la RTTG 6PRT così come modificata, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

27 maggio 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini